

CRC - CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA VERSIONE SEMPLIFICATA

Articolo 1

Definizione di minore. Ogni persona fino ai diciotto anni di età.

Articolo 2

Non discriminazione. Gli Stati si impegnano a garantire, nel loro territorio, i diritti della Convenzione ad ogni minore senza distinzione di sorta.

Articolo 3

Superiore Interesse del minore. In tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

Articolo 4

Implementazione dei diritti. Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione.

Articolo 5

Ruolo dei genitori. Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di dare al minore, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione.

Articolo 6

Sopravvivenza e sviluppo. Ogni minore ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del minore.

Articolo 7

Nome e nazionalità. Ogni minore quando nasce ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza.

Articolo 8

Preservazione della propria identità. Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del minore a preservare la propria identità e a prestare l'assistenza per il suo ripristino nel caso il minore ne sia illegalmente privato.

Articolo 9

Separazione dai genitori. Gli Stati vigilano affinché il minore non sia separato dai genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel superiore interesse del minore. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minore ha diritto a mantenere i contatti.

Articolo 10

Ricongiungimento familiare. Gli stati devono considerare con spirito positivo le domande presentate da un minore o dai suoi genitori per entrare in un Stato parte o lasciarlo ai fini del ricon giungimento familiare. Il minore che ha genitori che risiedono in Stati diversi ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi.

Articolo 11

Spostamenti e non ritorni illeciti di minori. Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di minori.

Articolo 12

Libertà di esprimere la propria opinione. Il minore ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore.

Articolo 13

Libertà di espressione. Il minore ha il diritto alla libertà di espressione e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo espressivo.

Articolo 14

Libertà di pensiero, coscienza e religione. Gli Stati rispettano il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza e religione, così come il diritto dei genitori di guidare il minore nell'esercizio di tale diritto in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità.

Articolo 15

Libertà di associazione. Gli Stati riconoscono il diritto del minore alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

Articolo 16

Protezione della privacy. Il minore ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata.

Articolo 17

Accesso informazione appropriata. Gli Stati vigilano affinché i minori possano accedere ad informazione provenienti da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulghino informazioni e materiale di utilità sociale e culturale per i minori. Inoltre favoriscono l'elaborazione di principi direttivi volti a proteggere i minori dai materiali ed informazioni nocive per il suo benessere.

Articolo 18

Responsabilità dei genitori. Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione ed allo sviluppo del minore. Gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori nell'esercizio loro responsabilità.

Articolo 19

Protezione da abuso e negligenza. Gli Stati adottano ogni misura per proteggere i minori contro ogni forma di maltrattamento.

Articolo 20

Minori privi ambiente familiare. Gli Stati devono proteggere e fornire aiuti speciali ai minori definitivamente o temporaneamente privati del proprio ambiente familiare.

Articolo 21

Adozione. Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minore sia la considerazione fondamentale e vigilano affinché sia autorizzata solo dalle autorità competenti.

Articolo 22

Minori rifugiati. Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minori rifugiati o che cercano di ottenere lo status di rifugiati ricevano protezione e assistenza umanitaria necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i minori che si trovano in tale situazione.

Articolo 23

Minori disabili. Gli Stati riconoscono che i minori mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena in condizioni che favoriscano la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei minori disabili a beneficiare di cure speciali in maniera da concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

Articolo 24

Salute e servizi sanitari. Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

Articolo 25

Verifica periodica della collocazione dei minori. I minori collocati dalle competenti autorità al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali hanno diritto alla verifica periodica di dette terapie.

Articolo 26

Sicurezza sociale. Gli Stati riconoscono ad ogni minore il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

Articolo 27

Standard di vita. Il minore ha diritto ad uno standard di vita adeguato. I genitori hanno la responsabilità fondamentale, lo Stato deve offrire se del caso un'assistenza materiale e programmi di sostegno.

Articolo 28

Istruzione. I minori hanno diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria accessibile per tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della frequenza scolastica.

Articolo 29.

Finalità educative. L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle attitudini del minore, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il rispetto per le altre culture, dell'ambiente naturale e dei diritti umani.

Articolo 30

Minori di minoranze etniche o popolazioni indigene. I minori che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la propria lingua.

Articolo 31

Gioco, tempo libero e attività culturali. Gli Stati riconoscono al minore il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali.

Articolo 32

Sfruttamento del lavoro minorile. Il minore ha diritto di essere protetto contro lo sfruttamento

economico e di non essere costretto a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un'età minima di ammissione al lavoro.

Articolo 33

Uso di droghe. Gli Stati devono proteggere i minori contro l'uso di droghe e impedire che vengano utilizzati per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Sfruttamento sessuale. Gli Stati devono proteggere i minori contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

Articolo 35

Rapimento, vendita e tratta. Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di minori per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Altre forme di sfruttamento. Gli Stati proteggono il minore contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Tortura e privazione della libertà. Nessun minore può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. Ogni minore privato della libertà sarà separato dagli adulti ed avrà diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.

Articolo 38

Conflitti armati. Gli Stati vigilano affinché i minori di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità e non siano arruolati nelle forze armate. Gli Stati adottano ogni misura affinché i minori coinvolti in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.

Articolo 39

Riabilitazione. Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minori vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.

Articolo 40

Amministrazione della giustizia minorile. Gli Stati riconoscono ad ogni minore accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento che favorisca il suo reinserimento sociale e tenga conto dell'età. Il minore ha diritto di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la presentazione della sua difesa. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative all'istituto penale.

Articolo 41

Rispetto per le disposizioni in vigore. Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli al minore in vigore nella legislazione di uno Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parte si impegnano a fare conoscere i principi della Convenzione con mezzi adeguati sia agli adulti che ai minori.

Articolo 43

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza controlla l'implementazione della Convenzione.

Articolo 44

Gli Stati parte sottopongono al Comitato ONU entro due anni dalla ratifica, e successivamente ogni cinque anni un Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione e sui progressi compiuti.

Gli Stati parte fanno in modo che i rapporti abbiano una larga diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45

Le agenzie delle Nazioni Unite e ogni altro organismo competente possono sottoporre al Comitato ONU propri rapporti.

Il Comitato ONU, se lo ritiene necessario, può trasmettere i rapporti governativi che contengono richiesta di consigli tecnici o assistenza tecnica alle agenzie delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, così come può richiederli pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione.

Il Comitato ONU può richiedere di procedere a studi su questioni specifiche relative ai diritti dell'infanzia.

TERZA PARTE

Articolo 46

La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La Convenzione è soggetta a ratifica.

Articolo 48

La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato.

Articolo 49

La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne dà comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione.

Articolo 51

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione.

Articolo 52

Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione.

Articolo 53

Il Segretario della Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54

I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.